

Allegato "D" al rep.n.87.610 ed alla racc.n. 30.056

STATUTO

"FONDAZIONE OPERA CASA ADELAIDE PLACCI ETS"

TITOLO 1 - SCOPI ATTIVITA'E SEDE LEGALE

Art. 1

E' costituita con sede in Firenze Via Feliceto 14, a norma dell'art. 14 del CC. la fondazione denominata **"Fondazione Opera Casa Adelaide PLACCI ETS"** quale organismo senza fini di lucro operante esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione esercita in via principale l'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto all'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

Art. 2

In particolare la fondazione opera nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'educazione e della formazione sociale, cristiana e religiosa di donne adulte e delle loro famiglie secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica e le direttive dell'Autorità Ecclesiastica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare attraverso il servizio in favore di soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati, in condizione di solitudine e disagio sociale e la diffusione della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontariato.

Le finalità dell'ente sono ispirate al principio evangelico della carità e alla dottrina sociale della Chiesa.

Le finalità e le attività della Fondazione si esplicano e vengono esercitate nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

Art.3

La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento di attività, anche di sostegno all'opera della Chiesa cattolica, nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e sanitaria;
- b) beneficenza;

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti attività:

- a) gestione delle attività, principalmente socio-assistenziali e sanitarie, della RSA - RA Adelaide Placci e di tutti i servizi ad essa collegati;
- b) cura delle persone assistite nel pieno rispetto della loro dignità e personalità; progettazione e realizzazione di iniziative ed attività a carattere socio-assistenziale, oltre che sanitarie, educative e formative rivolte a persone svantaggiate e coerenti con i fini istituzionali, volte al

miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla piena valorizzazione delle persone assistite ed al coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni laiche e confessionali e delle strutture educative e sociali presenti sul territorio;

c) offrire ospitalità a donne che abbiano bisogno di un periodo di accoglienza, (protetta) per motivi di salute, riposo, sostegno e/o per motivi di formazione e lavoro, offerta secondo le istanze di cui all'art. 2;

d) uno o più consultori familiari in cui attuare ogni e più ampia forma di assistenza informazione ed educazione, alla luce della visione cristiana della vita ed in conformità agli insegnamenti e alle direttive del magistero ecclesiale.

Per il raggiungimento dei propri scopi e nei limiti indicati dallo Statuto e secondo le linee di indirizzo del Fondatore, la Fondazione può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, fra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.) e/o società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statutari la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di finalità analoghe;

2) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

3) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

4) assumere prestiti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

5) promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari;

6) svolgere attività di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare quali ristrutturazioni, cambi

di destinazione e locazione, e del patrimonio mobiliare nei limiti previsti dalla legge e purchè coerenti con le finalità istituzionali della fondazione.

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, ricercando la massima qualità in tutti i servizi prestati e in tutte le attività svolte.

TITOLO II - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art.4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, comunque in numero dispari, nominati con provvedimento dell'Arcivescovo "pro tempore" di Firenze su designazione: a) quattro o sei membri dalla Presidenza del C.I.F. di Firenze (Centro Italiano Femminile); b) un membro dall'Arcivescovo pro tempore di Firenze.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 (cinque) esercizi, o per la diversa durata prevista in sede di nomina. I singoli consiglieri decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. Al di fuori di quanto sopra previsto, i membri del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza pronunciata, per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla legge, dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica comunque determinata di un membro del Consiglio si procederà alla sua sostituzione per il restante periodo del mandato su designazione del medesimo Ente che ne aveva proposta la nomina. In caso di cessazione del C.I.F. la nomina di tutti i componenti del Consiglio sarà fatta liberamente dall'Arcivescovo pro tempore di Firenze.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 *ter* del codice civile.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente ed il Vice-Presidente;

c) l'Organo di Controllo.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice-presidente sono gratuite, possono essere stabiliti gettoni di presenza e rimborso delle spese con delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Art. 6

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne riceva richiesta scritta da almeno tre Consiglieri.

In tale ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi sia in presenza che in videoconferenza.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, mediante ogni mezzo in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione, anche mediante raccomandata a mano, deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione con ogni mezzo in grado di comprovare l'avvenuta ricezione con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Art. 7

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che sia presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio viene redatto il verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

In caso di presenza di tutti i Consiglieri il Consiglio sarà regolarmente costituito anche in assenza di convocazione, a meno che qualcuno dei Consiglieri stessi non si opponga dichiarando di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

a - provvedere alla nomina di una o più Direttrici e/o Direttori possibilmente appartenenti ad una Associazione Religiosa canonicamente eretta o approvata, responsabili delle attività della RSA - RA, dei Consultori familiari e delle altre iniziative.

b - Proporre all'Ordinario Diocesano la nomina, per il periodo di durata del Consiglio medesimo di un assistente ecclesiastico per le attività informativo-religiose e di culto dell'Opera.

c - Fissare gli indirizzi e i criteri, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione:

d - Deliberare sul bilancio di previsione e sul Bilancio consuntivo.

e - Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie.

f - Deliberare l'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano, e comunque su ogni altro atto o affare di interesse dell'Ente.

Con apposita delibera il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto da tre membri del Consiglio stesso a cui delegare proprie attribuzioni per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo limiti massimi di valore e la durata della delega.

Il Comitato esecutivo ha comunque l'obbligo di riferire al Consiglio sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo. Non sono comunque delegabili le funzioni di cui alle lettere a) c) d) del presente articolo. In alternativa il Consiglio può conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati nelle forme prescritte dalla legge.

Art.9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Presidente.

Art.10

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

Art.11

Le Direttrici/i o i Direttori della RSA - RA, dei Consultori familiari e degli eventuali altri settori di attività, nominati dal Consiglio di Amministrazione sono responsabili della gestione dell'attività cui sono preposti rispondendone al Consiglio medesimo, formulano proposte sulle attività di loro competenza, da sottoporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione e, quando richiesti dal Consiglio,

intervengono alle sedute del medesimo senza diritto di voto.

TITOLO III - PATRIMONIO ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI

Art.12

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili di cui la Fondazione venne dotata con lo stesso atto di costituzione per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1 e dai successivi lasciti.

Il Patrimonio suddetto è altresì costituito dai mobili che arredano gli immobili donati come sopra e da elargizioni di privati e di Enti.

Il patrimonio netto della Fondazione è di euro 2.350.084 (duemilionitrecentocinquantamilaottantaquattro).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.13

La Fondazione non ha finalità di lucro e reca nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l'acronimo ETS.

Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali e connesse, con i lasciti e le elargizioni non destinate ad incremento patrimoniale, con eventuali contribuzioni di privati, nonché eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati.

Art.14

Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio annuale di previsione entro il 15 dicembre per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o in caso di particolari esigenze entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Restano ferme le previsioni del codice del terzo settore in materia e, in particolare, gli artt. 13 e 14 di detto codice in tema di bilancio e scritture contabili.

La Fondazione è obbligata a tenere i Libri Sociali indicati all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro Ente che per Legge, Statuto o regolamento abbia le medesime finalità.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare le rendite delle attività istituzionali e gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate agli artt. 2 e 3 del presente statuto

Art. 16

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rinnovato. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Consiglio deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti del terzo settore aventi finalità analoghe, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del C.T.S., salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo diritto e con arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art. 20

Fatto salvo il disposto dell'art. 16 C.C. le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21

Nel caso di cessazione dell'attività della RSA - RA il patrimonio strumentale dell'attività della stessa tornerà nella disponibilità dell'Ente, dal quale comunque dovrà sempre essere destinato ad attività sociali.

Art. 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

All'originale firmato: Ugo Galeotti - Francesco Steidl Notaio